Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **ROMA - Sabato, 12 maggio 1934 - ANNO XII** — **Numero 112**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31.50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 19 aprile 1934, n. 740.
Variazioni ai ruoli del personale delle imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, che ha approvato i ruoli dei personali finanziari;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I ruoli dei personali di gruppo *B* e *C* dell'Amministrazione delle imposte dirette di cui alla tabella annessa al R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, sono sostituiti da quelli risultanti dalla tabella allegata al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto ha vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 20. — MANCINI.

PERSONALE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

Personale provinciale.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
6°	Ispettori superiori	12
6°	Direttori distrettuali	26
7°	Ispettori provinciali e procuratori superiori	386
8°	Procuratori capi	463
9°	Primi procuratori	823
10°	Procuratori di 1ª classe	900
11°	Procuratori di 2ª classe	
	Totale . . . N.	2610

Carriera d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Aiuto procuratori	100
10°	Primi archivisti	298
11°	Archivisti	498
12°	Applicati	895
13°	Alunni	199
	Totale . . . N.	1990

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO 8 marzo 1934, n. 741.
Erezione in ente morale della Fondazione « Opera pia Giovanni Francesco Novello », con sede nel comune di Paese.

N. 741. R. decreto 8 marzo 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fondazione « Opera pia Giovanni Francesco Novello » con sede nel comune di Paese (provincia di Treviso), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato con modificazioni il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 5 aprile 1934, n. 742.
Autorizzazione al Regio istituto superiore d'ingegneria di Torino ad accettare un lascito per l'istituzione di una borsa di studio.

N. 742. R. decreto 5 aprile 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto superiore d'ingegneria di Torino viene autorizzato ad accettare un lascito di L. 100.000 disposto in suo favore dal sig. ing. Raffaele Valabrega, per l'istituzione di una borsa di studio da conferirsi, ogni biennio, per concorso, ad un laureato in ingegneria elettrotecnica dell'Istituto stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 18 gennaio 1934, n. 743.
Contributo scolastico dovuto dal comune di Acquasparta.

N. 743. R. decreto 18 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il contributo scolastico che il comune di Acquasparta della provincia di Terni deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, fissato in L. 6991,67 col R. decreto 24 settembre 1914, n. 1365, viene ridotto a L. 5931,67 per il periodo 1° luglio 1927-31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 18 gennaio 1934, n. 744.
Contributi scolastici dovuti dai comuni di Ceggia e S. Donà di Piave.

N. 744. R. decreto 18 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, i contributi scolastici che i comuni di Ceggia e S. Donà di Piave, della provincia di Venezia, devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, fissati in L. 3424,19 e L. 24.817,53 col R. decreto 25 febbraio 1915, n. 555, vengono fissati in L. 3234,05 e L. 25.007,67 a decorrere dal 1° gennaio 1930 e fino al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1934.
Norme per la concessione di riduzioni del canone ad alcune categorie di utenze di acque pubbliche, già gratuite.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 38, terzo comma, del R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, approvante il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, in virtù del quale il Ministro per le finanze ha facoltà di emanare con proprio decreto, emesso di concerto col Ministro per i lavori pubblici e da registrarsi alla Corte dei conti, norme per la concessione di riduzioni del canone per alcune delle categorie di utenze di acque pubbliche, già gratuite, riconosciute in base alle precedenti disposizioni o da riconoscere a' termini del testo unico medesimo;

Di concerto col Ministro per i lavori pubblici, come da nota 7 maggio 1934, n. 5788;

Decreta:

Art. 1.

I canoni demaniali da applicarsi sulle utenze di acque pubbliche, nella misura stabilita dagli articoli 35 e 36 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in base alle caratteristiche delle utenze stesse risultanti dai decreti di riconoscimento emanati anteriormente all'entrata in vigore del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, come pure i canoni demaniali risultanti dai posteriori decreti di riconoscimento già emanati e quelli che risulteranno dai decreti di riconoscimento da emanare a' termini degli articoli 3, 24 e 38 del citato testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sono dalla Finanza riscossi temporaneamente nella misura indicata nel seguente articolo 2, quando si tratti di utenze che fossero anteriormente al 1° luglio 1924 esenti da canone e da contributo a qualsiasi titolo, eccezione fatta per quegli utenti che facciano delle acque oggetto di commercio e di lucro.

Art. 2.

I canoni per le utenze ammesse al beneficio sono dovuti nella misura del 25 per cento per il periodo dal 1° luglio 1924 al 31 gennaio 1937; del 40 per cento dal 1° febbraio 1937 al 31 gennaio 1938; del 60 per cento dal 1° febbraio 1938 al 31 gennaio 1939; dell'80 per cento dal 1° febbraio 1939 al 31 gennaio 1940; del 100 per cento dal 1° febbraio 1940 in poi, e debbono essere pagati, in annualità anticipate, il 1° febbraio di ogni anno.

In nessun caso il canone annuo ridotto può risultare inferiore al minimo di lire dodici stabilito dall'art. 35, ultimo comma, del testo unico approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 3.

L'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli sarà fatta d'ufficio dalle Intendenze di finanza competenti e notificata agli interessati a cura dei dipendenti uffici demaniali.

Art. 4.

È accordata la facoltà di pagare in dieci rate annuali successive, senza interessi, al 1° febbraio di ogni anno a cominciare dal 1° febbraio successivo alla notificazione indicata nell'art. 3, i canoni arretrati maturatisi dal 1° luglio 1924 al 31 gennaio 1935-XIII.

È ammesso il riscatto del pagamento degli arretrati di cui al precedente comma. Chi intenda esercitare tale riscatto dovrà farne domanda alle competenti Intendenze di finanza entro trenta giorni dalla notificazione del debito. La somma da pagare in questo caso sarà corrispondente al valore al 31 gennaio 1935-XIII delle dieci annualità scontate al tasso del 4 per cento in ragione di anno. Il pagamento del riscatto dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla notificazione della somma scontata.

In deroga alle disposizioni contenute nel quarto comma dell'art. 20 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, l'onere dei canoni arretrati maturatisi fino al 23 gennaio 1934-XII (data dell'entrata in vigore del citato testo unico), non si trasferisce, nei confronti dell'Amministrazione delle finanze, da un titolare all'altro delle relative utenze.

Art. 5.

Per i territori annessi al Regno in dipendenza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, in relazione agli articoli 2, capoverso, e 24, terzo comma, del testo unico approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, le date del 31 gennaio e del 1° febbraio di cui ai precedenti articoli sono fissate al 19 e al 20 maggio.

Art. 6.

Le domande per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto ai canoni stabiliti con provvedimenti emanati anteriormente, nei casi in cui la notificazione di ufficio non sia stata fatta entro il 31 marzo 1935-XIII, debbono essere presentate, sotto pena di decadenza, entro il 30 giugno 1935-XIII, alle competenti Intendenze di finanza, che decideranno nel merito, notificando agli interessati, a cura dei dipendenti uffici demaniali, il provvedimento adottato.

Art. 7.

I ricorsi contro l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto debbono essere presentati, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalle notificazioni di cui agli articoli 3, 4 e 6.

Sui detti ricorsi decide il Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1934 - Anno XII
Registro n. 15 Finanze, foglio n. 313. — GUALTIERI.

(6505)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1934.
Determinazione delle tabelle di classificazione della seta tratta da ammettersi al premio istituito con il R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, concernente la istituzione di un premio alla seta tratta prodotta con bozzoli italiani;

Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1934, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1934, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 354, contenente le modalità e le condizioni per la concessione del premio di cui al R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337;

Sentito l'Ente Nazionale Serico;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle per la classificazione in gradi della seta tratta semplice prodotta nel Regno con bozzoli italiani, da ammettersi alla concessione del premio istituito con R. decreto-legge 8 marzo 1934-XII, n. 337, e per la assegnazione dei singoli gradi alle varie categorie di premio sono quelle stabilite ai seguenti articoli.

Art. 2.

CLASSIFICAZIONE SECONDO IL SISTEMA SERIPLANO.

Tabella dei requisiti numerici minimi richiesti per ogni grado e titolo.

	GRADI						
	AA	A	B	C	D	E	F
Prove principali							
Uniformità	87 —	85 —	83 —	81 —	78 —	73 —	68 —
Uniformità (Fasce inferiori)	78 —	75 —	73 —	71 —	66 —	60 —	55 —
Nettezza	90 —	90 —	90 —	85 —	80 —	80 —	75 —
Purezza	85 —	85 —	85 —	85 —	80 —	75 —	75 —
Prove ausiliarie							
Grado di deviazione:							
Fino a 14/16 den.	1 —	1 —	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50
Da 15/17 den. in su	1.50	1.50	1.50	2 —	2 —	2 —	2 —
Media di titolo (scarto sopra o sotto la media aritmetica):							
Fino a 11/13 den.	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	—	—
Da 12/14 a 17/19 den.	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
Da 18/20 a 21/23 den.	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	0.75
Da 22/24 den. in su	0.80	0.80	0.80	0.90	0.90	1 —	1 —
Incannaggio (rotture per ora riferite a 20 matasse):							
Tutti i titoli	10 —	10 —	10 —	20 —	20 —	30 —	30 —

La prova di incannaggio deve essere fatta alla velocità: di m. 75 al minuto per i titoli fino a 12/14 den., di m. 100 al minuto per i titoli superiori a 12/14 den. e fino a 16/18 den.; di m. 150 al minuto per i titoli superiori a 16/18 den.

La assegnazione definitiva del grado di classificazione ad una partita di seta, secondo il sistema del seriplano, si effettua in base ai risultati delle prove principali e a quelli delle prove ausiliarie secondo le norme seguenti:

In base ai risultati delle prove principali si attribuisce al lotto un grado di classifica provvisoria. Tale grado è quello corrispondente al valore minimo raggiunto nelle quattro prove.

Il valore delle prove ausiliarie, agli effetti della classificazione, è quello del valore minimo raggiunto in esse.

Qualora questo valore sia uguale o corrisponda ad un grado di classificazione superiore o inferiore di un solo grado a quello provvisoriamente attribuito al lotto in base alle prove principali, il lotto rimane definitivamente classificato come dalle prove principali.

Qualora invece il valore delle prove ausiliarie corrisponda ad un grado di classifica inferiore di due o più gradi a quello provvisoriamente attribuito al lotto in base alle prove principali, il lotto viene classificato definitivamente di un solo grado superiore a quello corrispondente al valore delle prove ausiliarie.

SUDDIVISIONE DEI VARI GRADI E TITOLI IN CATEGORIE.

Per l'assegnazione dei singoli gradi e titoli alle diverse categorie di premio si farà luogo anche ad una perizia sui caratteri esteriori della seta allo scopo di stabilire se la stessa è stata prodotta con bozzoli di qualità reale, oppure con bozzoli di qualità inferiore alla reale, e si procederà poi secondo la tabella seguente:

Suddivisione dei gradi e titoli nelle diverse categorie.

QUALITÀ E TITOLO	CATEGORIA DI PREMIO		
	I	II	III
Seta prodotta con bozzoli di qualità reale.			
Titoli fino al 16/18 den. compreso	C e sopra C	D. E.	—
Titoli da 17/19 den. in poi	A e sopra A	B. C. D.	—
Seta prodotta con bozzoli di qualità inferiore alla reale.			
Titoli fino al 16/18 den. compreso	—	C e sopra C	D. E. F.
Titoli dal 17/19 den. in poi	—	A e sopra A	B. C. D. E.

Le sete prodotte con bozzoli reali che non raggiungono i gradi *E* e *D* rispettivamente per i titoli fino al 16/18 den. e per quelli dal 17/19 den. in poi saranno considerate come se fossero state prodotte con bozzoli di qualità inferiore alla reale.

Le sete prodotte con bozzoli di qualità inferiore alla reale e quelle di cui al comma precedente che non raggiungono i gradi *F* ed *E* rispettivamente per i titoli fino al 16/18 den. e per quelli dal 17/19 den. in poi sono escluse dall'ammissione al premio.

Per l'esecuzione delle prove e dei controlli secondo il sistema del seriplano si seguiranno le norme stabilite nell'apposita appendice al testo della codificazione degli « Usi Internazionali ».

Art. 3.

CLASSIFICAZIONE SECONDO IL SISTEMA DEGLI « USI INTERNAZIONALI ».

Tabella dei requisiti numerici minimi richiesti per ogni grado e titolo.

TITOLI E PROVE	GRADI				
	1°	2°	3°	4°	5°
Media di titolo intesa metà sopra e metà sotto la media aritmetica:					
Fino a 10/12 den.	0.75	0.75	1 —	1 —	1.25
Da 11/12 a 16/18 den.	0.75	1 —	1.25	1.25	1.50
» 17/19 a 20/22 »	1 —	1.25	1.75	1.75	2.25
» 21/23 a 24/26 »	1.25	1.50	2 —	2 —	2.50
» 25/27 a 30/32 »	1.50	1.75	2.25	2.25	2.75
Estremi di titolo:					
Fino a 11/12 den.	4 —	4 —	4.50	4.50	4.50
Da 11/13 a 15/17 den.	5 —	5 —	5.50	5.50	5.50
» 16/18 a 18/20 »	6 —	6 —	6.50	6.50	6.50
» 19/21 a 24/26 »	7 —	7 —	7.50	7.50	7.50
» 25/27 a 30/32 »	8 —	8 —	8.50	8.50	8.50
Incannaggio:					
Fino a 10/11 den. (aspe).	66 —	66 —	61 —	61 —	61 —
Da 10/12 a 12/13 den. (aspe). . .	80 —	80 —	72 —	72 —	72 —
» 12/14 den. in su (aspe). . . .	88 —	88 —	80 —	80 —	80 —

L'incannaggio è da farsi alla velocità di m. 75 al minuto fino all'11/13 den. incluso e di m. 100 al minuto per i titoli dal 12/14 den. in più.

La assegnazione definitiva del grado di classificazione ad una partita di seta, secondo il sistema degli « Usi Internazionali », si effettua in base ai risultati di tutte le prove indicate nella tabella che precede e corrisponde al valore minimo raggiunto in una qualsiasi di esse.

SUDDIVISIONE DEI VARI GRADI E TITOLI IN CATEGORIE.

Per l'assegnazione dei singoli gradi e titoli alle diverse categorie di premio si farà luogo anche ad una perizia sui caratteri esteriori della seta allo scopo di stabilire se la stessa è stata prodotta con bozzoli di qualità reale, oppure con bozzoli di qualità inferiore alla reale, e si procederà poi secondo la tabella seguente:

Suddivisione dei vari gradi e titoli nelle diverse categorie di premi.

QUALITÀ	CATEGORIA DI PREMIO		
	I	II	III
Seta prodotta con bozzoli di qualità reale			
Tutti i titoli.	1° e 2°	3° e 4°	—
Seta prodotta con bozzoli di qualità inferiore alla reale			
Tutti i titoli.	—	1° e 2°	3°, 4° e 5°

Le sete prodotte con bozzoli reali che non raggiungono il grado 4° saranno considerate come se fossero state prodotte con bozzoli di qualità inferiore alla reale.

Le sete prodotte con bozzoli di qualità inferiore alla reale e quelle di cui al comma precedente, che non raggiungono il grado 5°, sono escluse dall'ammissione al premio.

Per l'esecuzione delle prove e dei controlli secondo il sistema degli « Usi Internazionali » si seguiranno le norme stabilite nella codificazione di essi.

Art. 4.

La perizia sui caratteri esteriori della seta concorrente al premio, richiesta ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto per la assegnazione dei singoli gradi e titoli alle diverse categorie di premio, sarà effettuata presso gli stabilimenti di stagionatura che eseguiscono le prove e i controlli da Commissioni composte da tre periti in seta designati dall'Ente Nazionale Serico di concerto col locale Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Art. 5.

I premi delle diverse categorie sono determinati nella misura seguente:

Per le sete classificate secondo il sistema del seriplano:

Alla 1ª categoria: il premio nella misura massima stabilita mensilmente a norma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 6 aprile 1934.

Alla 2ª categoria: il premio della 1ª categoria diminuito di L. 0,50.

Alla 3ª categoria: il premio della 1ª categoria diminuito di L. 1.

Per le sete classificate secondo il sistema degli « Usi Internazionali ».

Alla 1ª categoria: il premio nella misura massima stabilita mensilmente a norma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 6 aprile 1934 diminuito di L. 1.

Alla 2ª categoria: il premio della 1ª categoria diminuito di L. 0,50.

Alla 3ª categoria: il premio della 1ª categoria diminuito di L. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1934 - Anno XII
Registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 23. — PICCONI.

(6504)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1934.

Diniego della registrazione delle specialità medicinali denominate « Ecor » e « Cardiosan ».

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vedute le domande in data 20 ottobre 1932 avanzate dalla Ditta Spe M.S.A. (Specialità medicinali società anonima) con sede in Recco, corso Garibaldi, 8, dirette ad ottenere

agli effetti del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, la registrazione delle specialità medicinali denominate « Ecor » e « Cardiosan » prodotte nell'officina della Ditta stessa in Recco;

Ritenuto che la specialità medicinale « Ecor » avente la seguente composizione centesimale: olio di merluzzo di Norvegia depurato 95, cacodilato di sodio 0,20, fosforo 0,01, creosoto 0,40, mentolo 0,20, olio pino pumilio 0,20, olio ulivo 4, viene indicata come un rimedio balsamico e ricostituente, per tossi, catarri bronchiali, tutte le forme di esaurimento organico, che facilita l'espettorazione e combatte la febbre;

Considerato che tali proprietà terapeutiche sono ampliate nell'opuscolo illustrativo dove si afferma che l'Ecor « produce un ringiovanimento della cellula ed una riproduzione attiva dei tessuti, aumenta la diuresi, regolarizza la mestruazione » e determina nell'espettorato una diminuzione dei germi piogeni e patogeni e dei bacilli di Koch, oltre ad una attenuazione della loro virulenza nell'organismo;

Ritenuto che tali affermazioni non sono fondate su alcuna esperienza clinica o di laboratorio e che alla luce delle attuali conoscenze scientifiche a nessuno dei componenti della suddetta specialità, singolarmente o complessivamente considerati, possono essere attribuite le proprietà terapeutiche vantate;

Ritenuto che la specialità medicinale « Cardiosan » avente la seguente composizione centesimale: ioduro potassio gr. 1,50, bromuro potassio gr. 6, bromuro sodio gr. 2,50, bromuro ammonico gr. 2,50, tintura strofanto gr. 1, stricnina solfato gr. 0,004, trinitrina gr. 0,00025, tintura arancio amaro gr. 4, gelatina alba gr. 0,20, eccipiente in veicolo vanigliato zuccherino q. b., viene indicata come ipotensivo, vasodilatore e tonico cardiaco;

Considerato che nell'opuscolo illustrativo vengono attribuite al preparato le proprietà di abbassare la pressione arteriosa, di alleggerire il lavoro del cuore, decalcificare le arterie, prevenire e arrestare le formazioni aneurismatiche per la presenza di gelatina, e combattere le dilatazioni aortiche, nonchè risaldare le pareti sottili e friabili delle arterie cerebrali e guarire quei piccoli aneurismi miliarici, che determinano le emorragie cerebrali;

Considerato che le suddette affermazioni terapeutiche non solo non hanno alcun fondamento scientifico, ma contrastano altresì con le più comuni nozioni anatomopatologiche, con le attuali conoscenze sull'azione farmacologica dei singoli componenti e con i risultati dell'esperienza clinica;

Ritenuto pertanto, che le specialità « Ecor » e « Cardiosan » non corrispondono per la loro composizione ai rispettivi valori terapeutici denunziati e che inoltre vengono attribuiti alle stesse, negli opuscoli illustrativi che le accompagnano, effetti terapeutici che non posseggono, per modo che ricorre per entrambe l'applicazione dell'art. 17 capoverso 1° e 2° del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, per l'esecuzione del citato R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732;

Veduto il R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, contenente norme per la produzione e il commercio delle specialità medicinali, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58;

Veduto il citato regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere della Commissione centrale consultiva per le specialità medicinali;

Decreta:

È negata la registrazione, a tutti gli effetti del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, contenente norme per la produzione e il commercio delle specialità medicinali, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58, delle specialità medicinali denominate: « Ecor » e « Cardiosan » oggetto delle domande 20 ottobre 1932 avanzate dalla Ditta Spe M.S.A. con sede in Recco, corso Garibaldi, 8, prodotte nell'officina della Ditta stessa.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per Napoli, il Commissario straordinario per l'Agro Pontino, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da parteciparsi agli Ordini dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi alla Ditta interessata a mezzo di S. E. il prefetto di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 15 marzo 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(6479)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1934.

Norme per la concessione di riduzioni del canone ad alcune categorie di utenze di acque dei canali demaniali, già gratuite.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2395, col quale: 1° ai diritti perpetui di derivazione e d'uso costituiti da oltre 30 anni sui canali demaniali e sulle acque che vi fluiscono fu esteso l'istituto dei riconoscimenti con gli effetti e con la limitazione di durata stabiliti dalla legge sulle acque pubbliche; 2° sulle utenze gratuite originanti da atti degli Stati anteriori all'unificazione del Regno o costituite col possesso trentennale fu imposto il canone normale con decorrenza dal 1° luglio 1924;

Visto l'art. 38, quarto comma, del R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che approva il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, in virtù del quale il Ministro per le finanze ha facoltà di emanare, con proprio decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, norme per la concessione di riduzioni del canone demaniale per alcune delle categorie di utenze già gratuite, sulle quali deve essere imposto il canone come sopra;

Decreta:

Art. 1.

I canoni normali da applicarsi dalla Finanza, con effetto dal 1° luglio 1924, sulle utenze d'acqua derivata dai canali demaniali, a' termini dell'art. 7, penultimo comma, del Regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2395, sono temporaneamente riscossi nella misura ridotta indicata nel seguente art. 2, quando si tratti di utenze che fossero anteriormente al 1° luglio 1924 esenti da canone e da contributo a qualsiasi titolo, eccezione fatta per quegli utenti che facciano delle acque oggetto di commercio e di lucro.

Indipendentemente dalla misura del canone che verrà determinata nel decreto di riconoscimento, in base alle caratteristiche della utenza, denunziate ed accertate a' sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, il canone, agli effetti delle riduzioni concesse col presente decreto, sarà provvisoriamente commisurato agli elementi sommari di cui l'Amministrazione si trovi in possesso, e la sua riscossione sarà considerata a saldo del canone definitivo che risulterà dovuto dal decreto di riconoscimento, la cui efficacia decorrerà solo dalla sua data, senza alcun conguaglio.

Art. 2.

I canoni relativi alle utenze per produzione di forza motrice e per qualunque altro scopo non irriguo sono dovuti nella misura del 25 % della normale per il periodo dal 1° luglio 1924 al 31 gennaio 1937; del 40 % dal 1° febbraio 1937 al 31 gennaio 1938; del 60 % dal 1° febbraio 1938 al 31 gennaio 1939; dell'80 % dal 1° febbraio 1939 al 31 gennaio 1940; del 100 % dal 1° febbraio 1940 in poi.

I canoni per le utenze ad uso irriguo, estivo e jemale, sono riscossi nelle suddette misure per le stesse annate, intendendosi sostituite alle date del 31 gennaio e del 1° febbraio, rispettivamente il termine della stagione irrigatoria jemale e l'inizio della stagione irrigatoria estiva.

I detti canoni debbono essere pagati in annualità anticipate al 1° febbraio di ogni anno o all'inizio della stagione irrigatoria estiva o jemale, come al seguente art. 4.

Per stabilire la somma di arretrati che sarebbe normalmente dovuta dagli utenti irrigui per il periodo dal 1° luglio 1924 in poi, si terrà conto delle variazioni subite dalle tariffe nel detto periodo.

Per le utenze già gratuite del canale Muzza in provincia di Milano resta ferma, fino al termine della stagione irrigatoria jemale 1936-37, la vigente tariffa ridotta, in ragione di lire 10 il litro-secondo estivo e di lire 3 il litro-secondo jemale. Il carico dei canoni arretrati dal 1° luglio 1924 al termine della stagione irrigatoria jemale 1934-35 è ridotto al 25 %.

In nessun caso il canone ridotto può risultare inferiore ad annue lire venti.

Art. 3.

L'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli sarà fatta d'ufficio dall'Amministrazione generale dei canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour) o dalle Intendenze di finanza rispettivamente competenti e sarà notificata agli interessati, o direttamente o a cura dei dipendenti uffici demaniali.

Art. 4.

È accordata la facoltà di pagare i canoni arretrati maturatisi dal 1° luglio 1924 fino al 31 gennaio 1935, ovvero fino al termine della stagione irrigatoria jemale 1934-35 (a seconda delle due specie di utenze indicate nel 1° e 2° comma dell'art. 2) in dieci rate annuali successive, senza interessi, alle seguenti scadenze successive alla data della notificazione indicata nell'art. 3:

a) al 1° febbraio di ogni anno, per le utenze di forza motrice e per qualunque altro scopo non irriguo;

b) all'inizio della stagione irrigatoria estiva, ma non prima dell'anno 1935, per le utenze di acqua continua estiva-jemale e per le utenze di sola acqua estiva;

c) all'inizio della stagione irrigatoria jemale, ma non prima dell'anno 1935, per le utenze di sola acqua jemale.

È ammesso il riscatto degli arretrati di cui al precedente comma. Chi intenda esercitare tale riscatto dovrà farne domanda all'Amministrazione dei Canali Cavour o alle Intendenze di finanza rispettivamente competenti entro 30 giorni dalla notificazione del debito. La somma da pagarsi in questo caso sarà corrispondente al valore, calcolato al 31 gennaio 1935, delle dieci annualità scontate al tasso del 4 % in ragione d'anno, supponendo che, per qualunque specie di utenza, le rate scadano il 1° febbraio 1935 e seguenti. Il pagamento del riscatto dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla notificazione della somma scontata.

In deroga alle disposizioni contenute nel 4° comma dell'art. 20 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, l'onere dei canoni maturatisi fino al 23 gennaio 1934-XII (data di entrata in vigore del citato testo unico) non si trasferisce, nei confronti dell'Amministrazione delle finanze, da un titolare all'altro delle relative utenze.

Art. 5.

Le domande per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, ai canoni già imposti in precedenza, nei casi in cui la nuova notificazione d'ufficio di cui all'art. 3 non sia stata fatta entro il 31 marzo 1935-XIII, debbono essere presentate, sotto pena di decadenza, entro il 30 giugno 1935-XIII, all'Amministrazione dei Canali Cavour o alle Intendenze di finanza rispettivamente competenti, che decideranno nel merito, notificando agli interessati, o direttamente o a cura dei dipendenti uffici demaniali, il provvedimento adottato.

Art. 6.

I ricorsi contro l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto debbono essere presentati, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalle notificazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Sui detti ricorsi decide il Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: Jung.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1934 - Anno XII
Registro n. 15 Finanze, foglio n. 312. — Gualtieri.

(6506)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-207.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494,

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Maskon fu Francesco, nato a Sesana, frazione Casigliano, il 25 agosto 1895 e residente a Sesana, frazione Casigliano n. 6, è restituito nella forma italiana di « Masconi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Gorup Maria in Maskon di Giovanni, nata il 18 ottobre 1899, moglie;
2. Maria di Francesco, nata il 10 luglio 1922, figlia;
3. Francesco di Francesco, nato il 12 settembre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(1424)

N. 11419-205.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Antonia Merlak fu Giovanni ved. Postogna, nata a Sesana il 19 gennaio 1889 e residente a Sesana n. 52, è restituito nella forma italiana di « Merlato ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1423)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno, nella seduta del 5 maggio 1934, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 679, concernente il riordinamento del Segretariato nazionale per la montagna.

(6498)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Guardasigilli, nella seduta del 9 maggio 1934, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, contenente « Modifiche all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari ».

(6498)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 12 aprile 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al signor E. V. E. Teixeira de Mattos, vice console onorario dei Paesi Bassi a Firenze.

(6452)

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notaro.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 20 aprile 1934-XII, il sig. dott. Colotti Carlo di Giuseppe, notaio residente ed esercente in Gorizia, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(6499)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 105.

Media dei cambi e delle rendite

del 9 maggio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.69
Inghilterra (Sterlina)	59.80
Francia (Franco)	77.275
Svizzera (Franco)	380.30
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.795
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.73
Cecoslovacchia (Corona)	49.85
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.73
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.64
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.075
Olanda (Fiorino)	8.11
Polonia (Zloty)	223 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	163.50
Svezia (Corona)	3.145
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	83.025
Id. 3,50 % (1902)	81.875
Id. 3 % lordo	62.175
Prestito Redimibile 3,50 %	82.475
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	99.95
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	100.70
Id. id. id. 1940	105.80
Id. id. id. 1941	105.95
Id. id. id. 1943	100.175
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.40

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.